



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI FORNACE

Approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 37 dd. 29.11.2022

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
ART.5 – INFORMATIVA.....	5
ART. 6 – FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSE ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI.....	5
ART. 7 – VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI.....	6
ART. 8 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DESIGNATO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E INCARICATI DEL TRATTAMENTO.....	6
ART. 9 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	7
ART. 10 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	8
ART. 11 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.....	8
ART. 12 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....	9
ART. 13 – DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	9
ART. 14 – SICUREZZA DEI DATI	10
ART. 15 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI.....	10
ART. 16 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	11
ART. 17 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI.....	11
ART. 18 – COMUNICAZIONE DEI DATI.....	12
ART. 19 – NORMA DI RINVIO.....	12
ART. 20– TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	12
ART. 21 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	13
ART. 22 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	13

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 – Oggetto

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali, se per la loro qualità e per le loro caratteristiche, consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono.
2. La ripresa di immagini e video raccolti tramite strumenti di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali e incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
3. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune Fornace nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679, al D.lgs. 196/2003, al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell'European Data Protection Board nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
4. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- specifici provvedimenti dell'Autorità di controllo nazionale in materia di protezione dei dati personali;
- Linee Guida sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video (Linee guida n. 3/2019), adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board), del quale fanno parte le Autorità di controllo per ciascun stato membro e il Garante europeo della protezione dei dati;
- Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; - D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi.

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679). Sono escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri enti. È consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici pubblici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi, in sede di giudizio civile o penale.

6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "banca dati", il complesso di dati personali, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "titolare", l'Ente Comune di Fornace, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "designato per la gestione del sistema di videosorveglianza", la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal designato;
- g. per "interessato" la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

- i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Fornace.

Art.5 – Informativa

1. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.
2. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante un modello semplificato di informativa "minima", installato in prossimità della stessa.

Art. 6 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Fornace, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto, dai Regolamenti comunali e da atti amministrativi generali.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Fornace, sono:
 - prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
 - prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - controllare determinate aree del territorio comunale;
 - monitorare e controllare i flussi di traffico e le aree di accesso limitato;
 - tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e gli edifici pubblici e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
 - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
 - controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

- verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
 - Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata
3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
 4. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che il Comune di Fornace svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
 5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
 6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle centrali operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del codice della strada. Le finalità sono in conformità a quanto previsto dalle norme richiamate nelle premesse del regolamento e coerenti con la cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica.
 7. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 7 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Il Comune di Fornace effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo gli stessi.

Art. 8 – Titolare del trattamento, designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e incaricati del trattamento

1. Il Comune di Fornace è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Fornace è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

sicurezza. Compete al Comune di Fornace, legalmente rappresentato dal Sindaco, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.

2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni.
3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento.
4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.

Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.
 - I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso il Comune di Fornace. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 6 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 10 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il designato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Fornace, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Fornace si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

3. Titolare accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo, fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
4. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3 del Regolamento 2016/679, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del Regolamento 2016/679.
5. 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
7. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
8. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 14 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nei dispositivi e nei locali del Comune di Fornace. Ai locali, in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il designato e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del designato e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal designato e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al designato ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Fornace e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comune di Fornace, nel quale sono riportati ad opera del designato o degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del designato.

Art. 16 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Fornace effettuerà la notificazione dell'avvenuta dismissione dell'impianto alla cittadinanza.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti, salvo i casi di conservazione previsti dalla legge

Art. 17 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al designato, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del designato, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il designato del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 18 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Fornace a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal designato e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 20– Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

REGOLAMENTO COMUNALE VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 21 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione..

Art. 22 – Pubblicità del regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune